



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Toscana

ALLEGATO A

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

**PER L'ATTUAZIONE DELLA MISSIONE 2 – COMPONENTE 1 (M2C1) –
INVESTIMENTO 2.3 "INNOVAZIONE E MECCANIZZAZIONE NEL SETTORE
AGRICOLO E ALIMENTARE"- SOTTOMISURA "AMMODERNAMENTO DEI
MACCHINARI AGRICOLI CHE PERMETTONO L'INTRODUZIONE DI TECNICHE DI
AGRICOLTURA DI PRECISIONE" DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA (PNRR)**

(FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU)

INDICE

1. Finalità	3
2. Dotazione finanziaria	3
3. Condizioni di ammissibilità del richiedente/beneficiario	3
3.1 Richiedenti/Beneficiari	3
3.2 Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari	3
3.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto	4
4. Interventi finanziabili e non finanziabili	5
4.1 Interventi finanziabili	5
4.2 Condizioni di ammissibilità degli investimenti.....	6
4.2.1 Localizzazione degli interventi	6
4.2.2 DNSH (Non Arrecare un Danno Significativo)	6
4.2.3 Assenza di doppio finanziamento.....	6
4.2.4 Contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla transizione digitale (tagging)	6
4.2.5 Ulteriori limitazioni collegate agli investimenti	6
4.3 Massimali e minimali	7
4.4 Intensità del sostegno.....	7
4.5 Cumulabilità.....	7
5. Valutazione e istruttoria domanda	7
5.1 Criteri di selezione/valutazione.....	7
6. Competenze tecnico amministrative	10

1. Finalità

Il presente atto concorre all'attuazione della Sottomisura "Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione" prevista all'interno della Missione M2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" – Componente C1 "Agricoltura sostenibile ed economia circolare" – Ambito di intervento "Sviluppare una filiera agroalimentare sostenibile" - Investimento 2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione Europea con i fondi Next Generation EU.

Detta Sottomisura concede contributi in conto capitale alle imprese agro-meccaniche e alle micro, piccole e medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni, come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) 2472/2022, che intendono realizzare, nella propria azienda, progetti riguardanti l'ammodernamento del proprio parco macchine agricolo e/o investimenti in sistemi di agricoltura di precisione per l'efficientamento della produzione agricola.

2. Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione ammonta a € 22.358.979,57 e coincide con la quota che il DM Masaf assegna alla Regione Toscana.

E' possibile, tuttavia, una proporzionale riduzione delle risorse destinate alla misura, nel caso in cui si verifichi una riduzione del sostegno finanziario previsto dall'Accordo di finanziamento fra la Commissione Europea e lo Stato Membro per effetto del mancato raggiungimento dei target di spesa, secondo i cronoprogrammi dichiarati e approvati e/o i milestone e i target correlati (Sezione V dell'Allegato I del DM Masaf).

Il mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi e dei target, intermedi e finali, fissati dal PNRR per la misura in questione, comporta la riduzione o la revoca dei contributi (articolo 8 comma 5 del decreto legge n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 108/2021).

3. Condizioni di ammissibilità del richiedente/beneficiario

3.1 Richiedenti/Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

1. imprese agro-meccaniche;
2. micro, piccole e medie imprese agricole e loro cooperative e associazioni, come definite all'Allegato I del Regolamento (UE) 2022/2472.

Sono escluse, dagli aiuti previsti dal presente bando, le grandi imprese o, più in generale, le imprese che non soddisfano i criteri contenuti nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 2472/2022.

3.2 Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" per poter essere ammessi al sostegno e poi poter ricevere il pagamento dell'aiuto devono soddisfare i seguenti requisiti:

1. essere iscritto alla competente CCIAA e essere titolari di Partita Iva;
2. avere il fascicolo aziendale confermato e aggiornato ai sensi dell'art. 43 del decreto legge n. 76 del 2020;
3. le micro, piccole e medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni non devono essere imprese in difficoltà ai sensi della normativa europea sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
4. essere in assenza di reati gravi in danno allo Stato e dell'Unione Europea (Codice dei contratti – D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36);

5. essere agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, in caso di aiuti concessi a favore di aziende agricole;
6. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico);
7. nel caso di contributi concessi in "De minimis", ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro per impresa unica, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lorda).

Sono esclusi dagli aiuti previsti dal presente bando le imprese che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

- a) sono destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- b) sono "imprese in difficoltà" di cui all'articolo 2, punto 59 del Regolamento (UE) 2022/2472 che rinvia al punto 18 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014. In particolare, secondo quest'ultimo regolamento, sono definite "impresa in difficoltà" quelle che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:
 1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
 2. nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 3. siano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico). Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero alla data di ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
 4. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 5. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - a) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - b) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

3.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, devono essere in regola con la certificazione antimafia ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs 159/2011 e ss.mm.ii (nuovo codice antimafia). Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto di concessione e dell'atto d'obbligo sottoscritto dal beneficiario, con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi legali.

Infine, nel caso venga riscontrata, in fase di saldo una eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 6) del paragrafo "Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari" (regolarità contributiva), ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 convertito in legge del 9 agosto 2013, n. 98 con le modalità di cui all'articolo 01, comma 16 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 così come modificato dall'art. 45, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

4. Interventi finanziabili e non finanziabili

4.1 Interventi finanziabili

Gli investimenti ammissibili alle agevolazioni sono esclusivamente quelli elencati nei punti che seguono, a condizione che soddisfano le condizioni richiamate per ciascuna tipologia di intervento e soddisfino, fra le altre cose, il principio del DNSH, come definito nell'omonimo paragrafo che segue.

Le macchine che ricadono nella successiva lettera A), quando sono dotate di motore, quest'ultimo deve essere elettrico o a biometano. Nella lettera A) non sono ricompresi i veicoli fuoristrada che, invece, rientrano nella lettera B).

Non è ammesso l'investimento in leasing.

A. SUPPORTO ALL'INVESTIMENTO IN MACCHINE E ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA DI PRECISIONE

A.1) *macchine motrici, macchine operatrici, dispositivi e macchine di supporto quali ad esempio sistemi di sensori in campo, stazione meteo e/o aeromobile a pilotaggio remoto (APR - droni), strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, Automated Guided Vehicle (AGV) e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili e/o dotati di riconoscimento dei pezzi.*

Gli investimenti per essere ammessi al sostegno e poi al pagamento degli aiuti devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

1. presenza o compatibilità con un sistema ISOBUS o equivalente con funzionalità task controller;
2. presenza di un sistema di interconnessione leggera sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo;
3. presenza di un sistema di guida automatica o semi automatica;
4. presenza di un sistema di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
5. presenza di soluzioni proprietarie per controllo a rateo variabile, controllo sezioni o strategie di guida parallela.

A.2) *macchine ed attrezzature di precisione per ridurre l'utilizzo dei fitofarmaci ed ottimizzare l'utilizzo dei fertilizzanti per migliorare la sostenibilità dei processi produttivi e proteggere l'ambiente.*

A.3) *macchine ed attrezzature dedicate al settore zootecnico caratterizzate da un elevato livello tecnologico e di automazione quali:*

1. *macchine il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (es. automazione e digitalizzazione dell'alimentazione animale);*
2. *macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;*
3. *sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica.*

Per tali macchine ed attrezzature è necessario il soddisfacimento di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a. *presenza di un sistema di interconnessione leggera sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo;*
- b. *presenza di un sistema di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori.*

B. SOSTITUZIONE DI VEICOLI FUORISTRADA PER L'AGRICOLTURA E LA ZOOTECNICA

Sono ammessi i veicoli che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 167/2013 (Prescrizioni in materia di omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali) che soddisfano entrambi i seguenti requisiti:

- 1) siano dotati di motore elettrico o a biometano. In questo caso i produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti,

come disposto dalla direttiva RED II (direttiva UE 2018/2001). Gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto;
2) siano destinati ad attività agricole e zootecniche.

L'acquisto dei veicoli sopra elencati è autorizzato solo in caso di sostituzione con altri veicoli più inquinanti di proprietà del soggetto richiedente/beneficiario al fine di rispettare il principio di "non arrecare un danno significativo".

C. SUPPORTO ALL'INVESTIMENTO PER L'INNOVAZIONE DEI SISTEMI DI IRRIGAZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE

Sistemi di gestione intelligente dell'irrigazione attraverso remote sensing (ad es. dati satellitari Sentinel 2) e/o proximal sensing (ad es., dati da drone, da sensori o da centraline a terra) per la misura delle variabili meteorologiche, dell'umidità e caratteristiche del suolo e della coltura e utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni (DSS) per la stima dei fabbisogni irrigui delle colture e la gestione irrigua di precisione, che consentano di stabilire le strategie migliori per ottimizzare la resa e minimizzare l'uso di risorse idriche anche collegati a sistemi di informazione in tempo reale su smartphone o di gestione automatizzata dei sistemi irrigui (es. tecnologie di irrigazione a pioggia a rateo variabile).

In questo ambito i beni finanziabili finalizzati all'implementazione di smart technologies per l'irrigazione e la gestione delle acque nelle aziende agricole possono essere costituiti da:

1. beni materiali, per i quali si fa riferimento all'Allegato A della legge n. 232 del 2016 (Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0");
2. beni immateriali, per i quali si fa riferimento all'Allegato B della legge n. 232 del 2016 (Beni immateriali come (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0").

4.2 Condizioni di ammissibilità degli investimenti

4.2.1 Localizzazione degli interventi

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti devono ricadere all'interno del territorio della regione toscana.

4.2.2 DNSH (Non Arrecare un Danno Significativo)

I progetti sono ammissibili al sostegno e poi al pagamento degli aiuti a condizione che garantiscano il rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (DNSH) di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020 e alle schede di cui alle circolari RGS n. 32/2021 e n. 33/2022 per quanto applicabili agli investimenti finanziati con la sottomisura.

4.2.3 Assenza di doppio finanziamento

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 241/2021 è richiesta l'assenza del "doppio finanziamento" nel rispetto delle condizioni poste dalla circolare RGS n. 33/2021, a cui si rinvia per maggiori dettagli.

4.2.4 Contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla transizione digitale (tagging)

I progetti sono ammissibili al sostegno e poi al pagamento degli aiuti se forniscono un contributo alla transizione digitale e ai cambiamenti climatici nel rispetto di quanto previsto nel DM Masaf.

4.2.5 Ulteriori limitazioni collegate agli investimenti

Sono ammessi al sostegno e, poi, sono ammessi a beneficiare del pagamento degli aiuti, gli investimenti che soddisfano, oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti, quanto segue:

1. sono conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;

2. la cui esecuzione non potrà comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale nonché al principio di "non arrecare un danno significativo" (DNSH) di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852;
3. rispondono a precise esigenze di gestione dell'UTE/UPZ principale indicata in domanda di aiuto.

4.3 Massimali e minimali

La spesa massima ammissibile è pari (\leq) a:

- a) € 35.000 per gli investimenti di cui alla lettera a) e c) del paragrafo "Interventi finanziabili";
- b) € 70.000 per gli investimenti di cui al punto b) del paragrafo "Interventi finanziabili".

Per gli investimenti di cui ai punti a) e c) eventuali proposte progettuali di importo compreso fra € 35.000 e € 70.000 potranno essere comunque finanziate, ma il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile di € 35.000.

Per gli investimenti di cui alla lettera b), eventuali proposte progettuali di importo superiore a € 70.000 potranno essere comunque finanziate, ma il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile di € 70.000.

Non sono ammesse domande di aiuto con una spesa minima ammissibile richiesta/concessa inferiore a € 5.000.

La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora la spesa minima richiesta o determinata in istruttoria di ammissibilità scende al di sotto del suddetto limite minimo.

Viene, invece ammessa a pagamento la domanda la cui spesa, richiesta o determinata in sede di istruttoria a saldo, scende al di sotto di tale importo minimo.

4.4 Intensità del sostegno

Il sostegno pubblico è concesso nella forma di contributo in conto capitale.

Il tasso di contribuzione è pari al:

- 65% dell'importo dei costi di investimento ammissibili;
- 80% dell'importo dei costi di investimento ammissibili nel caso di "giovani agricoltori".

4.5 Cumulabilità

L'eventuale cumulo degli aiuti di cui al presente bando con altri aiuti di stato o qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche è disciplinata in conformità alla normativa europea applicabile e alle disposizioni contenute nella Circolare RGS n. 33 del 31 dicembre 2021.

Gli investimenti che non soddisfano la suddetta condizione sono esclusi dal sostegno e decadono dai benefici con conseguente recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi legali.

5. Valutazione e istruttoria domanda

5.1 Criteri di selezione/valutazione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità. Le domande di aiuto con un punteggio totale al di sotto di 5 punti saranno escluse dall'aiuto.

Principio	Specifiche	Punti
-----------	------------	-------

<p align="center">I Uso sostenibile della risorsa idrica</p>	<p>In domanda è previsto almeno un (1) investimento fra quelli previsti al punto C) "Supporto all'investimento per l'innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque" del precedente paragrafo 5.1 "Intervento finanziabili".</p>	<p align="center">30</p>
<p align="center">II Riduzione uso di prodotti fitosanitari/fertilizzanti</p>	<p>Incidenza percentuale del costo degli investimenti volti alla riduzione di prodotti fitosanitari e/o di fertilizzanti (lettera A.2 del precedente paragrafo 5.1 "Interventi finanziabili") rispetto al costo totale del progetto:</p> <p>a) da \geq a 20% a $<$ a 60%</p> <p>b) \geq al 60%</p>	<p align="center">7 8</p>
<p align="center">IV Mitigazione ai cambiamenti climatici</p>	<p>Incidenza percentuale del costo degli investimenti di cui ai punti A.1, A.3 e B del precedente paragrafo 5.1 "Interventi finanziabili" rispetto al costo totale del progetto:</p> <p>a) \geq a 20% a $<$ a 60%</p> <p>b) \geq al 60%</p>	<p align="center">5 6</p>
<p align="center">V Certificazione di qualità</p>	<p>a) Il soggetto è iscritto all'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologica (L.154/2016 art.7 comma 4). E' iscritto quando la notifica risulta nello stato di "pubblicata" sul Sistema Agricolo Nazionale (SIAN) e non revocata sul Sistema Agricolo Nazionale (SIAN);</p>	<p align="center">3</p>
<p align="center">VI Certificazioni di processo/prodotti o energetiche</p>	<p>a) Il soggetto richiedente si trova in almeno una delle seguenti situazioni:</p> <p>a.1) ha almeno un prodotto, dell'UTE/UPZ principale indicata in domanda, iscritto ad un organismo di controllo delle DOP e/o IGP. Fra i prodotti sono inclusi i prodotti vitivinicoli;</p> <p>a.2) ha tutta o una parte della produzione vegetale dell'UTE indicata in domanda o della produzione zootecnica dell'UPZ principale indicata in domanda che riporta in etichetta l'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di montagna" istituita ai sensi dell'art. 31 del Reg. UE n. 1151/2012. La priorità è riconosciuta a condizione che, alla data della domanda, sia iscritto nell' "Elenco dei prodotti con indicazione di qualità "Prodotto di Montagna di cui all'art. 31 del Reg. (UE) n. 1151/2012 ed al Reg. (UE) n. 665/2014" consultabile sul sito della regione toscana al seguente link: https://www.regione.toscana.it/-/adesione-variazione-e-cessazione-modalita%3%A0-e-modulistica;</p> <p>a.3) possiede l'attestazione di 1 (primo) livello agro climatico ambientale all'interno del SQNPI (Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata). Il criterio è soddisfatto se il soggetto è iscritto nell'ultimo elenco delle imprese certificate SQNPI pubblicato sul sito della Rete Rurale Nazionale consultabile al seguente link: https://www.reterurale.it/produzioneintegrata;</p> <p>a.4) è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni volontarie collegate al processo produttivo con riferimento all'UTE/UPZ principale indicata in domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Globalgap (buone pratiche agricole e agricoltura integrata); - UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari); - UNI EN ISO 22005 (rintracciabilità dell'alimento e della filiera) 	<p align="center">3</p>

	<p>alimentare);</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISO 14001, Norme ISO 14040 (LCA) (certificazione gestione ambientale di prodotto come valutazione dell'impatto del ciclo di vita del prodotto); - ISO 9000 Sistemi di gestione per la qualità - Certificazione MPS (certificazione per i prodotti ortofloricoli); - EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001 e ssmmii; - ISO 50001 sistema di gestione dell'energia; - ISO/TS 14067 Carbon footprint of products; - Environmental footprint di cui alla Raccomandazione 2013/179/UE - Vivaifiori; - Fiori Italiani – eccellenza dai produttori nazionali; - EQUALITAS – Vino sostenibile; - VIVA – vino sostenibile. 	
<p>VII Benessere animale e riduzione delle vendite di antimicrobici per gli animali da allevamento</p>	<p>a) L' allevamento deve avere una check list autocontrollo benessere nel sistema Classifarm, con un punteggio complessivo nelle tre aree di valutazione - A management e personale (MP), B strutture e attrezzature (SA), C animal based measures (ABM) - non inferiore a 60 ed al tempo stesso, nessuno dei quesiti relativi alle conformità legislative con valutazione insufficiente.</p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio viene presa in considerazione l'ultima check list di autocontrollo benessere, compilata dal veterinario incaricato sul sistema Classifarm, presentata entro i sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda sul presente bando.</p>	<p>5</p>
<p>Totale</p>		<p>55</p>

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata dal "giovane agricoltore" come definito al precedente paragrafo "Intensità del sostegno". In caso di ulteriore parità è prioritaria la domanda presentata dal capo azienda, come definito al paragrafo "Intensità del sostegno", di genere femminile. Infine, in caso di ulteriore parità, risulta prioritaria la domanda di aiuto che ha un importo di investimento complessivo minore.

Nel caso in cui la dotazione finanziaria risulti essere sufficiente a finanziare tutte le domande inserite in graduatoria, Sviluppo Toscana verificherà che la domanda di aiuto, in ammissibilità, e la domanda di pagamento a saldo raggiungano un punteggio minimo pari (\geq) a 5 punti.

Limitatamente ai criteri "II - Riduzione uso di prodotti fitosanitari/fertilizzanti ", III – Mitigazione ai cambiamenti climatici" qualora in sede di istruttoria di ammissibilità e/o di saldo venga determinato un punteggio inferiore rispetto a quello dichiarato in domanda, Sviluppo Toscana procede con l'attribuzione del nuovo punteggio.

Viene invece confermato il punteggio richiesto in domanda qualora in sede di istruttoria venga determinato un punteggio superiore a quello dichiarato dal soggetto.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio determinato in fase di istruttoria di ammissibilità per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi.

La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto di concessione dei contributi e dell'atto d'obbligo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi legali.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto dei 5 punti si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto di concessione dei contributi e dell'atto d'obbligo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi legali.

6. Competenze tecnico amministrative

- a) Bando: è approvato dal settore competente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana;
- b) Ricezione e protocollazione delle domande: la ricezione e protocollazione delle domande sono di competenza di AGEA e sono svolte tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
- c) Graduatoria: è approvato dal settore competente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana;
- d) Istruttoria delle domande di aiuto, di saldo, di proroga e varianti (subentro): Sviluppo Toscana SPA;
- e) Pagamenti: sono di competenza di ARTEA. Sono altresì di competenza di ARTEA i controlli in loco ed ex post;

X -----X